



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Teramo

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
- artt. 408, 411 c.p.p., 125 D. Lgs. n. 271/1989 -

*Al Giudice per le indagini preliminari*  
*- sede -*

Il Pubblico Ministero,  
letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;  
rilevato che:

- all'esito delle indagini svolte la notizia di reato è risultata infondata, dovendo ricondursi la vicenda piuttosto in un ambito di rilevanza amministrativa;

- invero l'art. 7 della legge n. 266/91 prevede che gli enti locali possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato "iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative"; a sua volta l'art. 6 dispone che l'iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato "è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, ...";

- nel caso di specie l'Associazione Guardie Ambientali risulta iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato a far data dal 30.4.2015; nessuna convenzione tra il Comune di Roseto degli Abruzzi è stata, peraltro, ancora stipulata, essendo stata solo presentata - in data 29.6.2015 - bozza di convenzione per l'affidamento dei servizi di vigilanza ambientale;

- la fattispecie di reato ipotizzata non risulta in concreto integrata, difettandone gli elementi costitutivi, sia sul piano dell'elemento oggettivo ("indurre taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendosi un falso nome, stato o qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici") che su quello dell'elemento soggettivo ("al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno");

- infatti, malgrado la somiglianza tra le denominazioni delle due associazioni, non risulta dagli elementi acquisiti che il Comune di Roseto degli Abruzzi, la Prefettura di Teramo o eventuali altri enti siano stati indotti in errore circa la non coincidenza dell'Associazione Guardie Ambientali con sede (regionale e comunale) in Roseto degli Abruzzi con l'Associazione Guardie Ambientali d'Italia con sede in Castellalto;

- non sembra, in ogni caso, che i referenti dell'Associazione Guardie Ambientali con sede in Roseto degli Abruzzi o suoi appartenenti abbiano agito al fine di conseguire un vantaggio o provocare ad altri un danno, stante "l'assenza di fini di lucro anche indiretto, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali" di cui all'art. 5, lett. a), b) ed e) dell'atto costitutivo dell'associazione stessa (fl. 38), il perseguimento dei "fini esclusivi della vigilanza, promozione, protezione del territorio, dell'ambiente, degli animali e della solidarietà sociali, nonché soccorso in caso di calamità naturali e attività di Protezione Civile" e la "gratuità delle cariche sociali" di cui al relativo statuto

nazionale (ffl. 39-40) e non essendo state, di contro, segnalate condotte in violazione di tali disposizioni;

- quanto al lamentato utilizzo, in assenza della prescritta autorizzazione prefettizia (richiesta in data 12.8.2015 e non ancora rilasciata, in attesa di acquisire il decreto di riconoscimento dell'associazione da parte del Ministero dell'Ambiente del Territorio, già richiesto in data 18.3.2015 - cfr. fl. 54), di divise, distintivi e pettorine "troppo simili" a quelli indossati dal personale G.A.D.I.T., nessuna fattispecie di reato risulta configurabile, trattandosi di condotta sanzionabile semmai, ai sensi dell'art. 498 c.p., in via esclusivamente amministrativa;

- non sussistono, pertanto, i presupposti per un proficuo esercizio dell'azione penale;

visti gli artt. 408, 411 c.p.p. e 125 D. Lgs. n. 271/1989;

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento, con conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Teramo, 29.9.2015

IL SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA

*Greto Aloisi*

TRIBUNALE DI TERAMO  
12 OTT 2015  
PERVENUTO

TRIBUNALE DI TERAMO  
IL GIUDICE

Letta la richiesta di archiviazione e ritenuta la  
stessa accoglibile;  
letti gli artt. 408-409 c.p.p.

DISPONE

- l'archiviazione del procedimento penale in oggetto;
- confisca e distruzione;
- restituzione all'avente diritto;

e la restituzione degli atti al P.M. in sede.  
Si autorizza sin da ora il rilascio di copie a richiesta  
degli interessati.

Teramo, li 15/10/15

IL GIUDICE  
Dott. Domenico Canosa

TRIBUNALE DI TERAMO  
Depositato in Cancelleria il 16 OTT. 2015



L'impiegato addetto

Funzionario Giudiziario  
Camillo Giuliani